

SOMMARIO

FISCO

- ▶ FINANZIARIA 2006: LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI E PREVIDENZIALI 2
- ▶ VARIE 6
- ▶ RISOLUZIONI E CIRCOLARI 7

SOCIETA' E IMPRESA

- ▶ SETTORE VITIVINICOLO 9
- ▶ SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI 9

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

- ▶ SOVVENZIONI COMUNITARIE 10
- ▶ SETTORE VITIVINICOLO 10

GUIDE OPERATIVE

- ▶ STUDI DI SETTORE 11

VARIE

- ▶ GIOCHI AUTORIZZATI 14

FISCO

▶ FINANZIARIA 2006: LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI E PREVIDENZIALI

Le novità fiscali più rilevanti per il 2006 sono:

Programmazione fiscale, Adeguamento fiscale 2003-2004

- a partire dal 1° gennaio 2006 i **titolari di reddito d'impresa** e gli **esercenti arti e professioni** cui si applicano gli **studi di settore** o i **parametri** per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004 possono accedere all'istituto della programmazione fiscale che consiste nel programmare il prelievo per il triennio 2006/2008.
- ai soggetti destinatari della proposta di programmazione fiscale sopra accennata l'Ufficio formulerà una proposta di adeguamento dei redditi per i periodi d'imposta 2003 e 2004.
- **ai soli contribuenti che aderiscono alla programmazione fiscale**, l'Agenzia delle Entrate formula anche una proposta di adeguamento del reddito d'impresa/lavoro autonomo, nonché della base imponibile IRAP per i periodi d'imposta 2003 e 2004 per i quali le dichiarazioni sono state presentate prima del 31.10.2005.

Accertamento e studi di settore

- in caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore è prevista la possibilità di attestazione, da parte dei soggetti autorizzati e su richiesta dei contribuenti, delle cause che giustificano la non congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli stimati dagli Studi, nonché quelle di incoerenza rispetto agli indici economici dagli stessi individuati.
- ai comuni che contribuiscono all'accertamento fiscale verrà riconosciuto un incentivo del 30% sulle maggiori somme riscosse a titolo definitivo.

Settore Immobiliare

- **Aliquote IVA edilizia:** L'aliquote IVA in edilizia sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ritorna ordinaria al 20 % (precedente 10% fino al 31/12/2005).
- **Ristrutturazioni immobili –** per effetto della mancata **proroga dell'applicazione dell'aliquota agevolata IVA al 10%** relativamente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31, comma 1, Legge n. 457/1978, è stato previsto l'**aumento della detrazione IRPEF al 41%**. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) della citata Legge n. 457/1998 (interventi di restauro e risanamento conservativo, **ristrutturazione edilizia**) rimangono, invece, per natura, soggette all'**aliquota ridotta del 10%**, quindi, il ritorno alla percentuale del 41% di detrazione IRPEF risulta **estremamente vantaggioso nel caso di effettuazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia.**
- **Deducibilità dei canoni di leasing immobiliare :** per i contratti stipulati a decorrere dal 2 dicembre 2005 viene previsto il criterio di deducibilità previsto per i leasing mobiliari che sarà ora pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito, a norma del D.M. 31 dicembre 1988, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, con il vincolo ulteriore che il medesimo contratto di leasing immobiliare abbia una durata minima che varia tra gli otto anni e i quindici anni.
- **Ici - liquidazione:** la manovra non prevede nessuna proroga concessi ai Comuni per l'attività di verifica e di liquidazione che dovrà quindi avvenire entro il secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere prodotta.
- **Ici ed aree fabbricabili:** con la conversione della L. 248/2005 viene fornita una norma interpretativa autentica sul concetto di edificabilità ai fini Ici, per cui è d'assoggettare ad imposta.
- **Esenzione Ici Enti non Commerciali - comma 133** Il DL n. 203/2005 ha disposto che l'**esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali**, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose o di culto (vale a dire di cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana) **si applica ancorché le stesse attività abbiano natura commerciale.** Ora la Finanziaria 2006 dispone che i versamenti effettuati prima del 3.12.2005 (data di entrata in vigore del DL n. 203/2005) **non sono rimborsabili.**
- **Cooperative edilizie: modifiche al Testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165** riguardante i requisiti per l'assegnazione in proprietà di alloggi economici e popolari costruiti con il concorso o con il contributo dello stato (comma 399 legge finanziaria 2006).

Imprese

- possibilità, nel bilancio 2005, di **adeguare** i valori dei **beni già posseduti (diversi dalle aree edificabili)** e risultanti dal bilancio relativo all'**esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004**. Il riconoscimento fiscale, ed i vantaggi conseguenti, sono rinviati al 2008.
- possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con il versamento di un'imposta sostitutiva.
- possibilità di rivalutare anche le aree fabbricabili, non ancora edificate o risultanti a seguito di demolizione degli edifici esistenti, anche se costituenti beni merce dell'impresa.
- **Avviamento** Con una nuova modifica all'art. 103, comma 3, TUIR, è **fissata in 1/18** la quota deducibile annua di ammortamento dell'avviamento.

Già il DL n. 203/2005 aveva stabilito l'ammortamento dell'avviamento in 20 anni anziché nei 10 precedentemente previsti.

La disposizione contenuta nel DL n. 203/2005 è applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2005 (generalmente dal 2005) in base a quanto espressamente disposto dall'art. 5-bis dello stesso Decreto. La nuova disposizione contenuta nella Finanziaria 2006 entra in vigore l'1.1.2006 e pertanto **non dovrebbe essere applicabile** in sede di determinazione del reddito del periodo d'imposta 2005.

- **IRAP IMPRESE AGRICOLE - comma 118** Anche per il 2005 le imprese agricole potranno usufruire dell'applicazione dell'aliquota IRAP dell'1,9% prevista dall'art. 45, D.Lgs. n. 446/97.
- **PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO-FORESTALI - comma 423** Sono considerate attività agricole connesse, produttive di reddito agrario, la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte degli imprenditori agricoli (si tratta, ad esempio, dell'utilizzo di ortaggi o altre biomasse per la produzione di biogas).
- **BONUS ASSUNZIONI - comma 412** Dall'**1.1.2006** il datore di lavoro può presentare l'istanza di accesso al c.d. "bonus assunzioni" previsto dall'art. 63, Legge n. 289/2002 ed **effettuare le assunzioni entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza** da parte dell'Agenzia delle Entrate. Entro i successivi 30 giorni lo stesso, a pena di decadenza dal beneficio, deve comunicare l'identificativo del lavoratore.

IVA

- **Detrazione IVA autovetture** È ulteriormente **prorogato fino al 31.12.2006** il regime di detrazione parziale dell'IVA relativa all'acquisto, importazione, acquisizione in leasing o noleggio dei veicoli compresi nella lett. c) dell'art. 19-bis 1, DPR n. 633/72 (autovetture per il trasporto di persone e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; ciclomotori; motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.). La **percentuale di detrazione è stata elevata dal 10% al 15%** (per gli autoveicoli elettrici rimane fissata al 50%). In sede di **cessione** di tali mezzi la base imponibile è assunta nella **misura del 15%**.
- **IVA RIDOTTA PER SERVIZI SOCIO - SANITARI PRESTATI DA COOPERATIVE - comma 306** È stato abrogato il comma 467 dell'art. 1, Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) che prevedeva l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a favore di anziani e disabili adulti, tossicodipendenti, ecc., da parte delle cooperative e loro consorzi. La citata disposizione non ha trovato però di fatto ancora applicazione a causa della mancata emanazione del relativo Decreto attuativo.

▶ VARIE

Tassa CC.GG. ed Imposte di bollo per i brevetti - commi 351 e 352

È disposta:

- **l'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'assoggettamento alla tassa sulle concessioni governative** dei brevetti per invenzioni industriali, della licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali, della trascrizione di atti relativi ai brevetti, del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
- **l'esenzione da imposta di bollo** degli atti relativi al riconoscimento in Italia dei brevetti per invenzioni industriali, dei modelli di utilità e disegni ornamentali.

Agenti e rappresentanti: aumenta la contribuzione ENASARCO

Dal primo gennaio 2006 aumenta il contributo previdenziale ENSARCO dovuto **dagli agenti e rappresentanti che svolgono l'attività non in forma di società di capitali. L'aliquota contributiva passa infatti dal 13,00% al 13,50%**, pertanto le percentuali di contribuzione a carico dell'agente e della casa mandante per l'anno 2006 saranno del 6,75 ciascuno.

Percentuali di compensazione: il Decreto in Gazzetta

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2005, n. 304, il D.M. 23 dicembre 2005 che modifica le **percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di alcuni prodotti agricoli**. Il Decreto, in vigore dal 1° gennaio 2006, **riduce le percentuali di 0,20 punti**.

Privacy

Proroga termini per redazione DPS e nuove misure di sicurezza. Con il decreto-legge c.d. "milleproroghe", è stato approvato un nuovo rinvio del termine ultimo per l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza **Il nuovo termine è il 31 marzo 2006**. E' da sottolineare che **la proroga NON RIGUARDA le "vecchie" misure minime di sicurezza (DPR 318/99), né l'obbligo generale di sicurezza** sancito dall'art. 31 del Testo unico.

Famiglie

- **BONUS FIGLI - COMMI DA 331 A 334** È previsto un bonus di € 1.000:

– per ogni figlio nato o adottato nel 2005;

– per ogni figlio nato nel 2006, successivo al primo, o adottato;

a condizione che il nucleo familiare abbia un reddito complessivo, rispettivamente nel 2004 e nel 2005, non superiore a € 50.000. L'ammontare del reddito dovrà essere autocertificato dall'interessato all'atto della riscossione del bonus che avverrà presso l'Ufficio postale indicato nell'apposita comunicazione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze invierà all'interessato entro il 15.1.2006.

- **DETRAZIONE SPESE ASILI NIDO - COMMA 335** Per le spese sostenute nel 2005 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, nel limite di complessivi € 632 annui per figlio, è riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19%. Di conseguenza la misura massima della detrazione usufruibile è pari a € 120 (632 x 19%).

► RISOLUZIONI E CIRCOLARI

IVA: canoni relativi ad un contratto di locazione a termine

I canoni di locazione relativi ad un contratto di locazione a termine stipulato con una **cooperativa edilizia**, fruitrice di **sovvenzione regionale** per il recupero o la costruzione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti (art. 8 legge 179/1992), che risulta essersi qualificata come **impresa costruttrice per la vendita**, sono da assoggettare ad IVA con l'**aliquota del 10%**.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 09/01/2006, n. 4/E)

IVA: rimborsi per acquisto di beni ammortizzabili

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di rimborsare l'IVA:

- sull'**acconto** del corrispettivo pagato dal promissario acquirente in sede di **contratto preliminare**, chiarendo che l'**imposta assolta non è rimborsabile**, poiché col preliminare **non si realizza il presupposto** dell'acquisto del bene;
- sulle **spese** sostenute per il **miglioramento**, la **trasformazione** e l'**ampliamento** di beni di terzi, concessi in uso o in comodato, precisando che la rimborsabilità è esclusa se tali opere sono inseparabili dai beni cui accedono.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 27/12/2005, n. 179/E)

Cooperative agricole regime speciale Iva

L'Agenzia delle Entrate con **Circolare 17 gennaio 2005, n. 1** ha chiarito la portata delle modifiche al **regime speciale IVA per l'agricoltura**, previsto dal Decreto competitività (D.L. n. 35/2005), in particolare sulla decorrenza dal 17 marzo 2005 delle nuove disposizioni che prevedono l'applicazione del **regime speciale non più solo in proporzione ai conferimenti effettuati da soci/associati in regime speciale**, ma su tutte le cessioni di prodotti conferiti, anche previa manipolazione o trasformazione.

Il nuovo regime decorre dalle operazioni registrate a partire da aprile 2005 (liquidazione di maggio per i contribuenti mensili o di agosto per i trimestrali).

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'aci - anno 2006 - art. 51, comma 4, d.p.r. 917/86

Come stabilito dall'art.51, comma 4, lett. a), D.P.R. 917/86, sul S.O. n. 202 alla G.U. n. 291 del 15/12/2005, è stato pubblicato il comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente le "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI" da utilizzare, per l'intero anno 2006, per la quantificazione del valore dei benefits per l'utilizzo promiscuo aziendale dei suddetti beni da parte dei dipendenti e lavoratori assimilati ai dipendenti.

SOCIETA' E IMPRESA

▶ SETTORE VITIVINICOLO

Il produttore può scegliere il laboratorio per gli esami chimico-fisici dei vini sull'intero territorio nazionale

Il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha modificato l'art. 1, D.M. 8 novembre 2005, nel senso che la scelta del laboratorio cui sottoporre le partite di vini per gli **esami chimico-fisici** é operata dal produttore tra i **laboratori autorizzati** sull'intero territorio nazionale, **non più nell'ambito della Regione** interessata alla produzione.

(Decreto Ministero Politiche agricole e forestali 22/12/2005, G.U. 02/01/2006, n. 1)

▶ SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI

Riassetto normativo dell'attività di autotrasporto merci per conto terzi

In attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 32/2005, il Governo ha provveduto al riassetto normativo dell'attività di **autotrasporto di merci per conto di terzi** e al raccordo con la disciplina delle **condizioni** e dei **prezzi dei servizi** di autotrasporto di merci per conto di terzi.

(D.Lgs. 21/11/2005, n. 286, G.U. 09/01/2006, n. 6)

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

► SOVVENZIONI COMUNITARIE

Finanziaria 2006: la presentazione del DURC come requisito per l'accesso alle sovvenzioni comunitarie

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali interviene a ribadire (secondo quanto previsto dalla legge Finanziaria per il 2006 - legge n. 266/2005, art. 1, comma 553) che, per accedere ai **benefici** e alle **sovvenzioni comunitarie** per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il **documento unico di regolarità contributiva** ex art. 2, comma 2, D.L. n. 210/2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266).

(Comunicato Ministero Lavoro e politiche sociali 12/01/2006)

► SETTORE VITIVINICOLO

Agricoltura: modalità di concessione degli aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura é intervenuta con circolare ad illustrare le modalità per la concessione degli aiuti al **magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati** per la campagna **2005/2006**.

Il regolamento CE n. 1623/2000 dispone, infatti, la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti; per la campagna 2005/2006, é autorizzata la conclusione dei relativi contratti a lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2005 al 15 febbraio 2006. L'AGEA fornisce istruzioni per la corretta applicazione della misura ai **produttori aventi sede legale** (per le persone giuridiche) o **residenza** (per le persone fisiche) nelle **regioni italiane diverse dalla Toscana o dal Veneto**, nelle quali sono competenti i rispettivi Organismi pagatori riconosciuti. L'importo dell'aiuto é fissato per **giorno** e per **ettolitro**:

- euro 0,01544 per vini da tavola;
- euro 0,01837 per i mosti;
- euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati;
- euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati rettificati.

(Circolare AGEA 21/12/2005, n. 49, G.U. 30/12/2005, n. 303)

GUIDE OPERATIVE

▶ STUDI DI SETTORE

Nuovi indici economici, patrimoniali e finanziari

La Commissione degli esperti degli studi di settore ha elaborato i seguenti 4 nuovi **indicatori di incoerenza economica, finanziaria o patrimoniale**:


1. il rapporto tra i beni strumentali mobili e gli ammortamenti relativi;
2. la differenza tra le rimanenze finali dell'esercizio e le esistenze iniziali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale dell'esercizio successivo;
3. la differenza tra le rimanenze finali dell'esercizio e le esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale dell'esercizio successivo;
4. il valore negativo di cassa.

Accertamento dal 1° gennaio 2004

La legge Finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha introdotto importanti novità, modificando l'art. 10, comma 2, legge n. 146/1998, sulle modalità di accertamento in base agli studi di settore per i **soggetti in contabilità ordinaria per obbligo**.

Dal 1° gennaio 2004, infatti, per le imprese in contabilità ordinaria per obbligo, non più solo per opzione, l'**accertamento** sulla base degli studi di settore scatta al verificarsi di una delle seguenti **condizioni**:

- **contabilità inattendibile** sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 570/1996;
- regola del «2 su 3» (è accertabile il **contribuente** che - **per almeno due periodi d'imposta su** un periodo di tempo che ne comprende **tre consecutivi** - risulta **non congruo** ai valori di GE.RI.CO.);
- **incoerenza** sulla base dei **vecchi indici**;
- **incoerenza** alla luce dei **nuovi indici** di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.



In particolare, sulla base di quanto detto a proposito dei nuovi indici, l'accertamento sulla base degli stessi dovrebbe decorrere al verificarsi delle **ipotesi** riportate nella Tavola n. 1.

Tavola n. 1

Congruità	Coerenza	Accertamento
SI	SI	NO
SI	NO	NO
NO	SI	NO
NO	NO	SI

I NUOVI INDICATORI DI COERENZA

<p>DISPONIBILITA' DI CASSA A FINE PERIODO</p>	<p>La presenza delle disponibilità liquide con valore negativo rappresenta già uno dei criteri in base al quale è possibile dichiarare la contabilità inattendibile ai sensi del DPR 570/96 (VALORE NEGATIVO)</p>
<p>RAPPORTO TRA IL VALORE DEI BENI STRUMENTALI MOBILI (AL NETTO DEL VALORE RELATIVO A BENI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE NON FINANZIARIA) E I RELATIVI AMMORTAMENTI</p>	<p>La presenza di quote di ammortamento dei beni mobili strumentali in misura superiore al valore del relativo bene ammortizzabile evidenziano una non corretta imputazione dei dati contabili (RAPPORTO INFERIORE A UNO)</p>
<p>DIFFERENZA TRA LE ESISTENZE INIZIALI RELATIVE A MERCI, PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE, SEMILAVORATI E SERVIZI NON DI DURATA ULTRANNUALE E LE CORRISPONDENTI RIMANENZE FINALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE</p>	<p>La presenza di situazioni in cui il valore delle esistenze iniziali risulta inferiore a quello delle rimanenze finali indicate nell'esercizio precedente oppure quando le esistenze iniziali risultano maggiori delle rimanenze finali sempre riferite all'esercizio precedente (RISULTATO DIVERSO DA ZERO)</p>
<p>DIFFERENZA TRA LE ESISTENZE INIZIALI RELATIVE A OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE E LE CORRISPONDENTI RIMANENZE FINALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE</p>	<p>La presenza di situazioni in cui il valore delle esistenze iniziali risulta inferiore a quello delle rimanenze finali indicate nell'esercizio precedente oppure quando le esistenze iniziali risultano maggiori delle rimanenze finali sempre riferite all'esercizio precedente (RISULTATO DIVERSO DA ZERO)</p>

VARIE**▶ GIOCHI AUTORIZZATI****Tabella pubblica elenco giochi autorizzati e vietati**

In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta e approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi di azzardo, anche quelli che il questore ritiene di vietare. Nelle sale da biliardo deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita o quello orario.